

SCHEMA DI CONTRATTO

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE, IN RELAZIONE A
CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO, CON UNICO
OPERATORE, PER LA FORNITURA DI TELI PER L'ATTIVITÀ DI
BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AMBIENTALE
DELLA CONCESSIONE MINERARIA DISMESSA DI SANTU MIALI,
COMUNI DI FURTEI, GUASILA, SEGARIU E SERRENTI.**

TRA

L'IGE A SPA

E

LA SOCIETÀ/

L'anno duemiladiciotto il giorno ____ del mese di _____ in Iglesias, presso la Sede operativa dell'IGEA S.p.A. in Località Campo Pisano

Tra

L'IGEA S.p.A. con sede in Iglesias, località Campo Pisano, P. IVA 01660730928 – codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro dell'Imprese di Cagliari 01087220289, di seguito chiamata "Stazione Appaltante" rappresentata in questo atto dal _____, in qualità di _____;

e

La _____, con sede legale in _____ codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____ al n. _____, rappresentata in questo atto dal _____ nella sua qualità di _____ della _____ con poteri di rappresentanza di seguito chiamata "Fornitore".

PREMESSO

- A. CHE con Determina a contrarre n. 118 del 22/07/2018, L'IGEA SPA ha indetto, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, una procedura aperta per la " *Conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un accordo quadro con unico operatore per la fornitura di teli per l'attività di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale della Concessione Mineraria dismessa di Santu Miali, Comuni di Furtei, Guasila, Segariu e Serrenti*", suddivisa in 5 lotti Funzionali, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016;
- B. CHE il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 74 del 27/06/2018 e sulla GUUE GU/S **018/S 120-274810 del 26/06/2018**;
- C. CHE con determinazione n. _____ del _____ è stata aggiudicata definitivamente l'appalto all'Impresa/RTI _____, la quale è risultata aggiudicataria del Lotto/i _____ e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- D. CHE l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;
- E. CHE l'IGEA ha individuato il Fornitore nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- F. CHE il Fornitore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva come stabilito nel disciplinare di gara. La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- G. CHE con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- H. CHE il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

- 1. Le parti danno atto che le condizioni che regolano il rapporto contrattuale, oltre che nel presente atto, sono contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale approvati con

determinazione n. _____ del ____/____/2018, nell'offerta tecnica ed economica del Fornitore.

2. Le parti dichiarano di avere piena conoscenza della documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte.
3. In particolare, l'offerta tecnica dell'appaltatore, con la proposta tecnico – organizzativa ivi contenuta, presentata in sede di gara costituisce obbligo contrattuale specifico.
4. Tutti i documenti citati, anche quelli non allegati materialmente al presente contratto ma tenuti agli atti dell'IGEA, si intendono integralmente richiamati ai fini della regolamentazione delle condizioni inerenti l'appalto e di ogni adempimento relativo all'esecuzione del medesimo e costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 c.c.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., le condizioni generali le modalità e le clausole relative all'esecuzione *della fornitura di teli per l'attività di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale della Concessione Mineraria dismessa di Santu Miali, Comuni di Furtei, Guasila, Segariu e Serrenti.*
2. In particolare, sulla scorta del lotto aggiudicato il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'IGEA a fornire il materiale richiesto, con le caratteristiche tecniche e di conformità secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale e relativi allegati, nella misura richiesta dalla stessa IGEA mediante gli *Ordinativi di Fornitura*, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari a Euro _____,00, IVA esclusa.

ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro che ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/2016 viene concluso tra le Parti con riferimento a ciascun lotto in cui è articolato l'appalto ha efficacia e durata pari a 24 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
2. Ove, alla scadenza del termine di cui sopra risultino ancora in corso forniture richieste ai sensi dell'Accordo Quadro, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dagli emessi "*ordini di fornitura*" per l'ultimazione dei relativi servizi. In questo caso la protrazione della durata dell'Accordo Quadro non darà al fornitore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
3. L'IGEA S.p.A., potrà, altresì, esaurire l'oggetto dell'Accordo Quadro, per il singolo lotto di riferimento, in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal Capitolato Speciale; in tali casi l'Affidatario non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. Il Fornitore è, invece, vincolato ad eseguire i singoli servizi specifici, alle condizioni di aggiudicazione definite nel presente Accordo Quadro, secondo le modalità ivi indicate.
4. Il presente Accordo Quadro si intende comunque concluso, anche prima del termine di scadenza qualora siano stati emessi "*Ordini di Fornitura*" tali da esaurire il relativo importo massimo.
5. L'IGEA S.p.A. non è vincolata ad affidare nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, forniture che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto dell'Accordo Quadro.
6. Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs n. 50/2016 l'IGEA S.p.A. si riserva la possibilità di prorogare la durata del presente Accordo Quadro per la durata di sei mesi.

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore svolge la fornitura con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio per tutta la durata del contratto.
2. Il Fornitore con il presente contratto, si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire le prestazioni in epigrafe nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente atto ed in osservanza degli obblighi stabiliti nel Capitolato Speciale e suoi allegati, nell'offerta economica presentata in sede di gara, che costituisce obbligo contrattuale specifico.
3. La fornitura dovrà essere svolta sotto la vigilanza del Responsabile del procedimento tramite

il Direttore dell'esecuzione del contratto e nel rispetto delle modalità previste nel Capitolato Speciale.

ART. 5 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

1. Il corrispettivo contrattuale per la fornitura è pari a €. _____, derivante da ribasso percentuale offerto in sede di gara, per l'intera durata contrattuale, IVA di legge esclusa.
2. Il corrispettivo si intende fisso e immutabile per l'intera durata contrattuale.
3. L'importo predetto, comprensivo di tutti gli obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore, deve intendersi riferito alla prestazione delle forniture descritti nel capitolato, e suoi allegati, e nell'offerta economica dell'appaltatore, prestati in perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Il corrispettivo verrà liquidato dall'IGEA **entro 60 giorni** dalla presentazione di regolare fattura. Ai sensi dell'art 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto di ciascuna fattura relativa all'*Ordine di Fornitura*, è operata una ritenuta dello **0,50 per cento**. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
L'importo viene corrisposto dall'IGEA sul conto corrente dedicato ai sensi della l. 136/2010 anche in via non esclusiva indicato dall'Appaltatore.
Ai fini del pagamento il Fornitore deve dichiarare di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, comunicando a tal fine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
6. Il Fornitore si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a rendere tempestivamente noto all'IGEA, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Rimane inteso che l'IGEA prima di procedere al pagamento del corrispettivo procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti della Società; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
6. L'IGEA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e relativa circolare n. 13/RGS del 21/03/2018, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se l'Ente è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
7. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
8. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
9. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico dell'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
10. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo l'eventuale mutamento di tassazione.
11. La Fattura dovrà essere emessa elettronicamente al seguente Codice Univoco dell'Ufficio **UFTS9R** e dovrà contenere il riferimento al contratto, al **CIG** (Codice Identificativo Gara) xxxxxxxxxxxx, e dovrà essere intestata all'IGEA SPA Località Campo Pisano 09016 IGLESIAS P.IVA 01660730928.

12. L'IGEA è soggetta all'applicazione della norma "Split payment" di cui all'art. 17 Ter del DPR 633/72.
13. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
14. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R dall'Amministrazione

ART. 6 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'IGEA individua _____, quale direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Salvo diverse disposizioni, l'IGEA, di norma, effettua e riceve tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto

ART. 7 - OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETÀ

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione del servizio nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione del servizio stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Nell'esecuzione della fornitura, salvo quanto già previsto dal Capitolato Speciale e quant'altro si renderà necessario in relazione alle esigenze operative derivanti in particolare dalla prestazione della fornitura, il Fornitore si obbliga a:
 - a) eseguire le prestazioni oggetto del contratto con il massimo grado di diligenza, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel Capitolato Speciale e nel presente contratto. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel contratto e nei relativi Allegati;
 - b) comunicare prontamente in forma scritta all'IGEA le situazioni reali o potenziali di conflitto d'interesse sorte durante lo svolgimento della fornitura e ad attenersi alle istruzioni impartite dall'IGEA;
 - c) attenersi a tutte le indicazioni e direttive relative all'esecuzione contrattuale che saranno impartite dall'IGEA tramite il direttore dell'esecuzione del contratto;
 - d) dare immediata comunicazione all'IGEA di ogni circostanza, avvenimento o fatto che abbia influenza sull'esecuzione del contratto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto; tale comunicazione dovrà pervenire all'IGEA entro 10 giorni dall'intervenuta modifica;
 - e) manlevare e tenere indenne l'IGEA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
 - f) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, secondo tutte le norme e le prescrizioni in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel contratto e nei relativi Allegati, e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
3. Ai sensi dell'art. 105 del Codice, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Appaltatore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'Appaltatore stesso di comunicare all'IGEA il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

ART. 8 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società medesima a gare e appalti
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'IGEA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che L'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ALL'IGEA.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 9, la Società si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato d. lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. L'esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento di dati personali che la Società si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa in materia vigente. In particolare, L'Appaltatore si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui al citato d.lgs. 196/03 e s.m.i. ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartitegli dal Titolare del trattamento dei dati personali - ovvero l'Amministrazione.
5. L'Appaltatore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della l. 136/2010, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine il Fornitore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. La Società dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Società è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, l'IGEA, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto - ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata a.r., o a mezzo PEC - nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della citata legge.
4. Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, co. 8, della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della l. 136/2010 è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.
6. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
7. L'IGEA verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'IGEA, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata legge, restando inteso che l'IGEA, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI – MANLEVA

1. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del Contratto.
2. Essa si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell'Amministrazione sia di terzi.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare l'Amministrazione e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Società stesso.
4. È esclusa ogni manleva da parte dell'Amministrazione in ordine ai danni e alle spese a carico della Società in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione del servizio.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il Fornitore ha costituito la cauzione definitiva mediante *polizza fideiussoria n° _____* emessa in data _____ dalla _____ Agenzia con sede in _____, per l'importo di € _____ (euro _____).
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto successivamente all'emissione del Certificato di verifica di conformità e comunque non prima che sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l'appaltatore.

ART. 13 – SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

ovvero

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'IGEA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'IGEA, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla documentazione di gara per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con il subappaltatore.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'IGEA procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'articolo 67 della d. lgs. 159/2010.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'IGEA, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'IGEA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 105, del Codice, a trasmettere all'IGEA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Resta inteso che l'IGEA prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'IGEA avrà facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel contratto.
14. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'IGEA annullerà l'autorizzazione al subappalto.
17. L'IGEA non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto; nonché nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
19. Il Fornitore, anche con riferimento al subappalto, si impegna al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 14 - PENALI E RILIEVI

1. In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all'IGEA, a cause di forza maggiore e/o caso fortuito, verrà applicata una penale secondo le modalità stabilite all'art. 9 del Capitolato Speciale.

2. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale, si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento del Fornitore ai sensi del successivo articolo 15.
3. Per l'applicazione delle penali previste nel presente articolo rimane ferma la facoltà dell'IGEA di rivalersi su eventuali crediti del Fornitore, oppure sulla cauzione definitiva; l'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'IGEA a causa dei ritardi dell'appaltatore.

ART. 15 - SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 107 del Codice, IGEA può disporre la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione del contratto al verificarsi di cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento della fornitura ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse con l'osservanza delle modalità e delle prescrizioni previste dalla suddetta norma. Si applicano le norme del Codice in materia di risoluzione contrattuale di cui all'art. 108 comma 1 lettere a), b), c) d) e art. 108 comma 2 lettere a) e b) alle quali si rinvia.
2. In caso di accertato grave inadempimento del Fornitore alle obbligazioni di contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto, giusto art. 108 comma 3 del Codice, dovrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A/R un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni o scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, il responsabile dichiara risolto il contratto.
3. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall'IGEA è fatta al Fornitore con PEC o lettera raccomandata A/R. In ogni caso si conviene che l'IGEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione al Fornitore con raccomandata A/R, nei casi espressamente previsti dal presente disciplinare, dalla Legge e dal Codice.
4. L'IGEA si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore.
5. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Fornitore rispetto alle previsioni contrattuali, verrà assegnato un termine non inferiore a 10 giorni entro il quale il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, redatto il processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora permanga l'inadempimento, la stazione appaltante risolve il contratto fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di risoluzione l'IGEA provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, ferma restando la facoltà di far eseguire la prestazione dedotta nel presente contratto ad altra impresa in danno al Fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
7. In caso di risoluzione del contratto il Fornitore si impegnerà a fornire all'IGEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
8. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l'IGEA provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 16 – RECESSO

1. L'IGEA si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall'art. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.Lgs.n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite nonché il valore dei materiali in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguiti. Si applica l'art. 109 del Codice.
2. L'IGEA si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In tal caso l'IGEA sarà tenuta al pagamento: delle sole

prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'IGEA; delle spese sostenute dal Fornitore

3. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'IGEA

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
1. È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'articolo 106 comma 13 del D.Lgs.n. 50/2016 e della l. 21 febbraio 1991, n. 52.

ART. 18 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

1. Il fallimento del Fornitore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
2. Qualora il Fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'IGEA proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
3. Qualora il Fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'ARPAS ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.
3. In caso di fallimento di un'impresa mandante, o se trattasi di impresa individuale, in caso di morte interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 19 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

2. Ai fini di quanto previsto dal D.gs. n. 159/2011, si da atto che il Fornitore ha reso l'autocertificazione prevista dall'art. 89 del medesimo decreto legislativo.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del citato regolamento.
2. L'IGEA tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet www.igeaspa.it
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. L'esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento di dati personali che il Fornitore si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa in materia vigente. In particolare, il Fornitore si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui al citato Regolamento ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartitegli dal Titolare del trattamento dei dati personali - ovvero l'IGEA.

ART. 21 – SPESE DI PUBBLICAZIONE

1. Il Fornitore deve provvedere entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione da apposita richiesta, a corrispondere all'IGEA le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione pubblicati su due dei principali quotidiani a diffusione

nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34, co. 35, del d.l. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge con l. 17 dicembre 2012 n. 221 per l'importo _____ (_____/_____) Iva inclusa.

2. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario L'IGEA SPA, da appoggiare a: BNL - codice IBAN: IT 020W0100543910000000004490, con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG XXXXXXXX in adempimento dell'art. 34 d.l. 179/2012".

ART. 22 - CONTROVERSIE

1. In caso di controversie tra il Fornitore e l'IGEA, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

ART. 23 – RINVIO E ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016, e alle norme del Codice Civile e altre disposizioni in materia di contratti di diritto privato.
2. Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti anche se ad esso non materialmente allegati:
 - A. Capitolato Speciale D'appalto;
 - B. Offerta Economica Presentata In Sede Di Gara
 - C. Cauzione Definitiva
 - D. Dichiarazione Ex Dpcm 11/05/1991, N° 187
 - E. Autocertificazione Ai Sensi Dell'art. 89 Del D.Lgs. 159/2011
3. Fatta eccezione per i documenti di cui alle precedenti lettere A E B che si allegano materialmente all'atto, i documenti di cui alle precedenti lettere da C) a E), facenti parte integrante del presente contratto, vengono controfirmati dai contraenti e conservati agli atti dell'IGEA.